



Il Procuratore Federale Dr. Stefano Palazzi e il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Alfredo Mensitieri, a seguito di attività di indagine, hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 15, comma 1, del C.G.S., e dell'art. 30, comma 2 e 4, dello Statuto

- *MARTINETTI Daniele*: all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la A.S. Varese 1910 S.p.a.:

per avere depositato avanti il Tribunale di Varese – Sezione Lavoro un Ricorso ex art. 414 c.p.c. finalizzato ad ottenere, in ragione del contratto di prestazione sportiva sottoscritto in data 13.09.2012, la condanna della A.S. Varese 1910 S.p.a. al pagamento delle spese sostenute per gli interventi chirurgici subiti in data 31.05.2013 e 9.11.2013 e la conseguente riabilitazione, nonché il risarcimento danni per la cessata attività sportiva quale conseguenza diretta dell'infortunio di gioco verificatosi in data 4.05.2013 in occasione della gara Grosseto-Varese, valevole per il campionato di Serie B, senza aver ricevuto la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale;

per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 45 delle NOIF e all'art. 36, comma 1 e 2, dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie B, all'art. 16 dell'Accordo Collettivo tra FIGC, Lega Professionisti Serie B e A.I.C. sottoscritto in data 21.12.2011 in attuazione dell'art. 4 Legge 23.03.1981 n. 91 e s.m.i., nonché della Circolare della Lega Nazionale Professionisti Serie B n. 2 del 18.07.2012; degli articoli 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 43 delle NOIF; nonché dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 32 dello Statuto della Lega Italiana Professionisti Serie B.

- *MONTEMURRO Vincenzo Eustaccio*: all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e Direttore Generale della A.S. Varese 1910 S.p.a.:

1 - per avere omesso in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale, con poteri di legale rappresentanza della Società dal 1.07.2011 al 30.06.2013, di sottoscrivere la copertura assicurativa obbligatoria per gli infortuni dei propri calciatori tesserati nel periodo 28.02.2013 – 30.06.2013;

2 –per avere consentito l'utilizzo del calciatore Martinetti Daniele, nella gare del campionato di Serie B disputate in data 22.01.2013 e 26.01.2013, nonché nella gara amichevole disputata in data 16.01.2013 con la Società Anziolavinio, nonostante lo stesso risultasse momentaneamente privo di valida certificazione medica di idoneità all'attività sportiva, giusta certificazione medica rilasciata in data 31.12.2012 dal Dott. Fabio Francese, Responsabile Sanitario A.S. Varese Calcio, nonché per avere omesso, nella sua qualità, ogni attività di controllo in ordine all'accertamento dell'idoneità sportiva del predetto calciatore in conseguenza dell'infortunio subito dallo stesso in data 30.12.2012 durante la gara del campionato di Serie B Ascoli-Varese;

3 –per avere, nella qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale della A.S. Varese 1910 S.p.a., con poteri di legale rappresentanza la stessa, consentito lo svolgimento in data 16.01.2013 della gara amichevole Anziolavinio-Varese, disputata a Falasche (RM), senza la preventiva autorizzazione degli organi federali competenti, facendo arbitrare la stessa da arbitri non appartenenti all'AIA;

per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 45 delle NOIF e all'art. 36, comma 1 e 2, dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie B, all'art. 16 dell'Accordo Collettivo tra FIGC, Lega Professionisti Serie B e A.I.C. sottoscritto in data 21.12.2011 in attuazione dell'art. 4 Legge 23.03.1981 n. 91 e s.m.i., nonché della Circolare della Lega Nazionale Professionisti Serie B n. 2 del 18.07.2012

- *ROSATI Antonio*: all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione, con poteri di legale rappresentante della A.S. Varese 1910 S.p.a.:

per avere omesso in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con poteri di legale rappresentanza della Società, di sottoscrivere la copertura assicurativa obbligatoria per gli infortuni dei propri calciatori tesserati nel periodo 28.02.2013 – 30.06.2013;

per la violazione di cui agli articoli 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 43 delle NOIF in relazione all'art. 66, comma 4, delle NOIF

- *FRONTINI Pietro*: all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente Accompagnatore per la A.S. Varese 1910 S.p.a.:

per avere nella qualità di Dirigente Accompagnatore consentito l'utilizzo del calciatore Martinetti Daniele, nella gare del campionato di Serie B disputate in data 22.01.2013 e 26.01.2013, nonostante lo stesso risultasse momentaneamente privo di valida certificazione medica di idoneità all'attività sportiva, giusta certificazione medica rilasciata in data 31.12.2012 dal Dott. Fabio Francese, Responsabile Sanitario A.S. Varese Calcio;

per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 34, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti in relazione a quanto disposto dal C.U. n. 1 del Dipartimento Interregionale LND del 1.07.2013

- *MASTRELLA Antonella*: all'epoca dei fatti Presidente, con poteri di legale rappresentante, della ASD Anziolavinio:

per avere, nella qualità di Presidente della ASD Anziolavinio, con poteri di legale rappresentanza la stessa, consentito lo svolgimento in data 16.01.2013 della gara amichevole Anziolavinio-Varese, disputata a Falasche (RM), senza la preventiva autorizzazione degli organi federali competenti, facendo arbitrare la stessa da arbitri non appartenenti all'AIA;

per la violazione dell'art. 4, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva

- La Società **A.S. VARESE 1910 S.p.a.:**

a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dai signori Montemurro Vincenzo Eustacchio e Rosati Antonio, e a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dai propri tesserati signori Frontini Pietro e Castori Fabrizio;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva

- La Società **ASD ANZIOLAVINIO:**

a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente signora Mastrella Antonella .

